



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Direzione Ingegneria

Acquedotto Pugliese
U - 22/05/2018 - 0052610



**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare**

Vice Capo Gabinetto

Cons. Elena Lorenzini

vicecapogab.lorenzini@minambiente.it

segreteria.vicecapogab@pec.minambiente.it

p.c.

Alla Senatrice Vilma Moronese

13[^] Commissione Permanente Territorio,
ambiente e beni ambientali

vilma.moronese@senato.it

**Alla 13[^] Commissione Permanente Territorio,
ambiente e beni ambientali**

commissioneambiente@senato.it

Alla Prefettura di Brindisi

prefetto.prefbr@pec.interno.it

protocollo.prefbr@pec.interno.it

Alla Regione Puglia

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

r.pastore@regione.puglia.it

a.zotti@regione.puglia.it

r.landinetti@regione.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Ostuni

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

sindaco@comune.ostuni.br.it

ass.fpalmisano@comune.ostuni.br.it

ass.lnacci@comune.ostuni.br.it

**Al Comando Carabinieri Tutela per
l'Ambiente**

cctacdo@carabinieri.it



Al Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri di Bari
noebaedo@carabinieri.it
dario.campanella@carabinieri.it

All'ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it
c.ingrosso@aip.gov.it
n.manieri@aip.gov.it
c.passeri@aip.gov.it

Al Comitato per la salvaguardia della spiaggia
del Pilone
giancarlo.scalone@pec.it

Al Consorzio Villaggio Torre San Leonardo
pilonedue@pec.it

All'Associazione Nuova Arci Pablo Neruda di
Ostuni
nacci.alessandro@coabrindisi.legalmail.it

Alla Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque (STA)
dgsta@pec.miniambiente.it

Oggetto: Estensione del sistema idrico integrato agli agglomerati costieri di Pilone – Consorzio Rosa Marina – Costa Merlata – Monticelli (Opere per il completamento del sistema fognario del litorale nord dell'abitato – località Pilone). *Riscontro nota del 2 maggio 2018 a firma della senatrice Moronese*

Si riscontra la richiesta pervenuta con nota prot. 8484 del 9 maggio 2018, per confermare che il PUG del Comune di Ostuni fu consegnato alla Scrivente Società dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Ad ogni buon conto, si osserva che tale circostanza non inficia in alcun modo la validità del progetto predisposto da AQP ed autorizzato dalla Regione Puglia, che è risultato comunque compatibile con le scelte di pianificazione comunale, come acclarato dal medesimo Comune di Ostuni, in relazione al PRG vigente, nel corso del giudizio di I grado presso il TAR Lecce; giudizio conclusosi, come ben noto, con sentenza del 9 maggio 2013 n. 1021.

Nel medesimo giudizio di I grado (rg 1021/2013) sia Comune di Ostuni che AQP hanno infatti osservato come la destinazione di un'area ad "attrezzature collettive" (dizione contenuta nel PRG per la zona in questione) sia da intendersi pacificamente come intesa a consentire la realizzazione di "opere indispensabili a soddisfare le esigenze della popolazione in merito a sanità e ... servizi pubblici".

E' quanto si evince non solo dalla giurisprudenza richiamata nella precedente corrispondenza intercorsa, ma da glossari di urbanistica pubblicati da autorevoli istituti universitari e depositati in giudizio presso il TAR; il sistema fognario costituisce appunto un servizio pubblico che è necessario garantire in ogni agglomerato (cfr. glossario pubblicato dall'Università di Napoli Dipartimento di Architettura, www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1464_2013_356_19414.pdf)

Resta fermo, in ogni caso, che per giurisprudenza costante l'ubicazione di impianti come quello di cui si discute non può essere condizionata dalle scelte pianificatorie delle amministrazioni comunali, ma va individuata attraverso valutazioni strettamente tecniche, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria da assicurare in tutte le aree antropizzate per giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, VI sez., 8/10/2008, N. 4910; TAR Abruzzo, sez. I di Pescara, con sentenza del 21 ottobre 2010, n. 1180; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 04/12/2009).


Si rammenta, infine, che il provvedimento di cui si discute è un'autorizzazione paesaggistica, che per sua specifica funzione non può essere inficiata, nella sua validità, da sole ragioni di incompatibilità urbanistica, come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 30/10/2017, n. 5016 e sez. VI, con sentenza del 5 dicembre 2016, n. 5108.

Sulla legittimità dell'autorizzazione di cui si discute pende giudizio presso il Consiglio di Stato, che ha già espresso valutazioni al riguardo, sia pur in sede cautelare.

Nel ritenere che la sede giudiziale sia l'unica idonea ad acclarare tale aspetto, si provvederà con urgenza a chiedere la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, opponendosi fermamente a qualunque nuovo tentativo di differimento da parte del Consorzio appellante.

Cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Casanova



Visto: *Il Coordinatore*
Ing. Gaetano Barbone

